

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 26 luglio 1999.

Individuazione delle tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione prevista dall'art. 9, lettera c), della legge n. 248/1976 e dei relativi stanziamenti di bilancio per l'esercizio finanziario 1999. Pag. 14

DECRETO 6 settembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Comunicazione & Immagine - Società cooperativa a r.l.», in Conversano, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 19

DECRETO 6 settembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Compagnia a r.l.», in Pesaro, e nomina del commissario liquidatore Pag. 19

DECRETO 6 settembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Geosond - Società cooperativa a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore Pag. 19

DECRETO 6 settembre 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Lamione - Società cooperativa a r.l.», in Bitonto, e nomina del commissario liquidatore Pag. 20

DECRETO 6 settembre 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Riabit», in Margherita di Savoia, in liquidazione coatta amministrativa Pag. 20

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 31 maggio 1999.

Proroga del termine per l'invio degli elenchi regionali dei V.Q.P.R.D. e dei vini da tavola ad I.G.T. a cui potranno essere assegnati i nuovi impianti autorizzati Pag. 21

DECRETO 14 settembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Treviso e Vicenza Pag. 21

DECRETO 14 settembre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Enna. Pag. 22

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO 15 settembre 1999.

Estensione della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Civitavecchia Pag. 23

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Ancona

DECRETO RETTORALE 16 agosto 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università. Pag. 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Erezione in ente morale della fondazione «In Veritate et Charitate - ONLUS», in Pescara. Pag. 27

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Revoca della concessione dell'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento alla Cofito S.p.a. Pag. 27

Assoggettamento della «Danubio Intermediazioni SIM S.p.a.», in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria Pag. 27

Ministero delle comunicazioni: Proroga dell'efficacia dell'accordo di collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Pag. 27

Istituto nazionale di statistica: Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di agosto 1999, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) Pag. 27

Università di Bologna: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento Pag. 28

Università di Milano: Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento. Pag. 28

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 174/L

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1999, n. 329.

Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

99G0403

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 175

Ministero della sanità

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1999.

Disposizioni relative alla classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose in recepimento della direttiva 98/73/CE.

99A7890

DECRETO 22 settembre 1999.

Misura dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura, in vigore dal 1° ottobre 1999.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 21 settembre 1999, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 19 giugno 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 1999-30 giugno 1999 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1999) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 ... la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) ... al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° aprile 1999-30 giugno 1999 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto legislativo

n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° aprile 1999-30 giugno 1999, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 1999.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° luglio 1999-30 settembre 1999 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 settembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1999

Il dirigente generale: LAURIA

ALLEGATO A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON
BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE - 30 GIUGNO 1999
APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 1999

CATEGORIE DI OPERAZIONI	CLASSI DI IMPORTO <i>in milioni di lire</i> <i>(tra parentesi in unità di euro)</i>	TASSI MEDI <i>(su base annua)</i>
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1) (**)	fino a 10 (5.164,57)	11,68
	oltre 10 (5.164,57)	8,93
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2) (**)	fino a 10 (5.164,57)	7,90
	oltre 10 (5.164,57)	6,38
FACTORING (3)	fino a 100 (51.645,69)	7,89
	oltre 100 (51.645,69)	6,47
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		10,21
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5) (*)	fino a 10 (5.164,57)	22,13
	oltre 10 (5.164,57)	15,67
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 10 (5.164,57)	15,89
	oltre 10 (5.164,57)	12,40
LEASING (7)	fino a 10 (5.164,57)	16,32
	da 10 a 50 (da 5.164,57 a 25.822,84)	9,15
	da 50 a 100 (da 25.822,84 a 51.645,69)	7,51
	oltre 100 (51.645,69)	5,67
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE (8)	fino a 2,5 (1.291,14)	25,36
	da 2,5 a 10 (da 1.291,14 a 5.164,57)	15,51
	oltre 10 (5.164,57)	10,70
MUTUI (9)		4,90

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica.
 (**) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,43 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21.9.1999; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

- (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
- (2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
- (3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
- (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
- (5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
- (6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
- (7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.
- (8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.
- (9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica.

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 settembre 1999, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accessi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati dell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella — che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi — è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi di interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decedali e di quelle della centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decedali non sono comprensivi degli

oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

99A8035

DECRETO 22 settembre 1999.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 9 dicembre 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 1° gennaio 1999;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, che fissa in lire 45.210 miliardi (pari a 23.349 milioni di euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 22 settembre 1999 è di 59.400 miliardi di lire (pari a 30.678 milioni di euro);

Decreta:

Per il 30 settembre 1999 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantatre giorni con scadenza il 31 marzo 2000 fino al limite massimo in valore nominale di 5.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 2000.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12 e 13 del decreto 9 dicembre 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno